



Sent. n.11/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

- Pasquale DADDABBO

Presidente

- Rossana DE CORATO

Consigliere

- Andrea MAZZIERI

I° Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **37342** del Registro di Segreteria,

ad istanza della Procura Regionale, nei confronti della Sig.ra:

- **Tiziana DI COSMO**, nata a Bari, il 20 novembre 1961, residente a Bari,

alla Via Dante Alighieri, n. 97, codice fiscale DCS TZN 61S60 A662H,

rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giacomo VALLA e Roberta VALLA, ed

elettivamente domiciliata presso il loro Studio, in Bari, alla Via Quintino

Sella, n. 36.

Visto l'atto di citazione depositato dalla Procura Regionale e relativo al

fascicolo istruttorio n. V2017/04698.

Esaminati gli atti ed i documenti della causa.

Uditi nella pubblica udienza del 28 settembre 2023 - Relatore il I°

Referendario Dott. Andrea MAZZIERI e Segretario del Collegio il Dott.

Francesco GISOTTI - il Pubblico Ministero, nella persona del S.P.G.

Dott.ssa Lucia MINERVINI e gli Avv.ti Giacomo VALLA e Roberta

	VALLA, per la convenuta Sig.ra Tiziana DI COSMO.	
	Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.	
	FATTO	
	Con atto di citazione depositato in data 13 aprile 2023, la Procura Regionale	
	della Corte dei conti per la Puglia ha chiesto la condanna della Sig.ra Tiziana	
	DI COSMO al risarcimento, in favore della Regione Puglia, del danno di	
	complessivi Euro 97.825,26 - o del differente ammontare accertato nel corso	
	del giudizio - oltre alla rivalutazione monetaria dai singoli pagamenti	
	percepiti ed agli interessi legali dal deposito della sentenza all’effettivo	
	soddisfo, con condanna al pagamento delle spese di giudizio.	
	In merito, afferma l’Ufficio Inquirente di aver ricevuto, con messaggio di	
	posta elettronica ordinaria del 18 maggio 2017, una comunicazione non	
	sottoscritta recante la segnalazione del presunto svolgimento - da parte della	
	Sig.ra Tiziana DI COSMO, Dirigente della Regione Puglia - di attività	
	lavorativa quale amministratore delegato presso il “Centro Servizi Tecnocasa	
	S.r.l.” con sede a Casamassima (BA), consistente nel tenere settimanalmente	
	o mensilmente, per anni, corsi agli agenti immobiliari affiliati nonché	
	nell’organizzare, partecipare e presentare il Convegno Tecnocasa area Puglia	
	e Molise.	
	Precisa la Procura Erariale di aver ricevuto tale segnalazione - per le	
	valutazioni di competenza - anche dalla Procura Generale presso la Corte dei	
	conti con nota prot. 0001342 del 25 maggio 2017, in quanto ivi pervenuta	
	dal medesimo indirizzo di posta elettronica.	
	Rappresenta l’Ufficio Inquirente che, all’esito degli accertamenti delegati al	
	Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Bari,	
	2	

	sarebbe emerso che la Sig.ra Tiziana DI COSMO:	
	- era stata assunta dalla Regione Puglia con rapporto di lavoro	
	subordinato a tempo indeterminato con qualifica dirigenziale, con	
	impegno allo svolgimento a tempo pieno ed in via esclusiva, giusta	
	contratto sottoscritto il 5 agosto 2009;	
	- aveva percepito dalla “Centro Servizi Tecnocasa S.r.l.” dei redditi	
	fiscalmente qualificati “ <i>di lavoro dipendente e assimilati con contratto a</i>	
	<i>tempo determinato</i> ” per un ammontare di imponibile IRPEF ricavato	
	dalla Certificazione Unica pari ad Euro 29.999,76, riferibili	
	rispettivamente al 2016 (Euro 6.000,22), al 2017 (Euro 5.999,59), al	
	2018 (Euro 6.000,34), al 2019 (Euro 5.999,29) ed al 2020 (Euro	
	6.000,32);	
	- era titolare di una quota pari al 5% (Euro 1.916,45) dell’intero capitale	
	sociale della menzionata società a responsabilità limitata (Euro	
	38.329,13);	
	- aveva ricoperto la carica di amministratore delegato dal 1° gennaio 2008	
	al 27 luglio 2014;	
	- era stata membro del Consiglio di Amministrazione sin dal 14 febbraio	
	2005;	
	- non ha trasmesso all’Amministrazione di appartenenza, a partire	
	dall’anno di assunzione nella qualifica dirigenziale, alcuna istanza	
	finalizzata al rilascio di autorizzazione all’espletamento di incarichi	
	extra-istituzionali né comunicazioni (ivi incluse quelle riferite ad	
	incarichi non soggetti ad autorizzazione).	
	Aggiunge la Procura Erariale che il Nucleo di Polizia Economico-	
	3	

	Finanziaria della Guardia di Finanza di Bari ha, successivamente,	
	comunicato le ulteriori risultanze d'indagine costituite:	
	- dalla presenza di ulteriori compensi corrisposti dalla “Centro Servizi	
	Tecnocasa S.r.l.” in favore della dirigente regionale Sig.ra Tiziana DI	
	COSMO per un ammontare di imponibile IRPEF ricavato dalle banche	
	dati in uso alla Guardia di Finanza pari ad Euro 56.432,23, riferibili	
	rispettivamente agli anni 2012 (Euro 13.726,96), 2013 (Euro 14.302,96),	
	2014 (Euro 12.901,51), 2015 (Euro 6.000,26), 2021 (Euro 6.000,09) e	
	2022 (Euro 3.500,45);	
	- dalla cessazione dalla carica di consigliere di amministrazione a seguito	
	di dimissioni rassegnate in data 9 settembre 2022;	
	- dalla retribuzione mensile della Sig.ra Tiziana DI COSMO per lo	
	svolgimento della carica di consigliere di amministrazione, con	
	emissione di relativo cedolino paga;	
	- dal rapporto di lavoro dipendente in essere tra la Sig.ra Tiziana DI	
	COSMO e la Regione Puglia sin dal 1° gennaio 1985 con	
	inquadramento, prima dell'assunzione della qualifica dirigenziale, nella	
	VIª qualifica Istruttore.	
	Precisa l'Ufficio Requirente che le somme corrisposte alla Sig.ra Tiziana DI	
	COSMO risultano indicate nel relativo quadro della Certificazione Unica	
	(C.U.) rilasciata dalla Centro Servizi Tecnocasa per gli anni 2016, 2017,	
	2018, 2019 e 2020, osservando come tali importi siano confluiti nel reddito	
	complessivo dichiarato con il Modello Unico - Reddito Persone Fisiche,	
	presentato dalla Sig.ra Tiziana DI COSMO per le rispettive annualità (ad	
	eccezione della dichiarazione relativa al 2020, non inserita in ragione della	
	4	

	pendenza dei termini per la sua presentazione) e che l’ulteriore e definitiva	
	dimostrazione della percezione dei compensi in questione emergerebbe dai	
	n. 128 cedolini paga attestanti la relativa retribuzione mensile (n. 12 per	
	ciascuno degli anni dal 2012 al 2021 e n. 8 per l’anno 2022) per complessivi	
	Euro 97.825,26 lordi.	
	In proposito, afferma l’Ufficio Inquirente che la convenuta, nella sua qualità	
	di dirigente della Regione Puglia, con condotta connotata dall’elemento	
	soggettivo del dolo, ha omesso di versare nell’apposito conto dell’entrata del	
	bilancio della Regione Puglia destinato ad incremento del fondo di	
	produttività o di fondi equivalenti, il compenso illecitamente percepito dalla	
	“Centro Servizi Tecnocasa S.r.l.” per aver rivestito la carica di	
	amministratore, anche con delega alla gestione della scuola di formazione	
	Tecnocasa, in violazione della normativa di riferimento.	
	In relazione a tali fatti, la Procura Regionale ha rappresentato di aver	
	provveduto alla notifica di un invito a dedurre in data 16 febbraio 2023,	
	evidenziando come l’intimata abbia depositato delle deduzioni difensive e	
	sia stata ascoltata in data 5 aprile 2023.	
	L'Ufficio Requirante ha, quindi, contestato la dolosa violazione dell’art. 60	
	D.P.R. 3/1957 e dell'art. 2, lett. d), della Deliberazione di Giunta Regionale	
	n. 274 del 25 febbraio 2013 - pubblicata sul Bollettino ufficiale della	
	Regione n. 42 del 20 marzo 2013 e recante l'approvazione della “ <i>Disciplina</i>	
	<i>degli incarichi extra-istituzionali svolti dal personale dipendente della</i>	
	<i>Regione Puglia</i> ” - nonché dell’art. 53, commi 7 e 7-bis, D.Lgs. 165/2001,	
	evidenziando che la disciplina sul divieto di svolgere incarichi extra-	
	istituzionali non autorizzati e sull’obbligo di versare il relativo compenso	
	5	

	all'amministrazione di appartenenza sarebbe applicabile anche alla più grave	
	ipotesi dello svolgimento di incarichi non suscettibili di autorizzazione	
	perché incompatibili con lo <i>status</i> di pubblico dipendente.	
	La Procura Regionale ha, quindi, replicato alle deduzioni difensive	
	dell'intimata, evidenziando:	
	- l'irrilevanza, ai fini dell'esclusione della contestata responsabilità	
	erariale, del carattere familiare della società conferente le cariche e gli	
	incarichi, della marginalità dei compiti svolti dalla Sig.ra Tiziana DI	
	COSMO e del fatto che l'ente suddetto fosse guidato da suo marito;	
	- che l'attività extra-istituzionale svolta risulta illecita, in quanto	
	assolutamente incompatibile con lo <i>status</i> di pubblico dipendente e,	
	comunque, in quanto non autorizzata dall'ente datoriale;	
	- che l'assenza di qualsivoglia comunicazione all'amministrazione di	
	appartenenza in ordine allo svolgimento dell'attività in questione	
	denoterebbe la sussistenza di un doloso occultamento dell'illecito da	
	parte della convenuta;	
	- che il pagamento, da parte della società conferente, della sanzione	
	gravante sulla stessa è vicenda distinta dalla responsabilità	
	amministrativa della dirigente per l'illecito svolgimento di attività	
	incompatibile, sicché tale circostanza non determina l'attenuazione dei	
	profili di responsabilità ascritti all'intimata;	
	- che lo svolgimento, presso l'amministrazione di appartenenza, di	
	meritoria attività lavorativa non incide sulla quantificazione del danno	
	effettuata dall'Ufficio Requirente, ma è suscettibile di valutazione da	
	parte del Collegio giudicante ai fini dell'applicabilità dell'istituto della	
	6	

		riduzione dell’addebito.	
		La Sig.ra Tiziana DI COSMO si è costituita in giudizio con memoria depositata il 22 giugno 2023, nella quale ha eccepito:	
		- la prescrizione dell'azione risarcitoria, <i>ex art.</i> 1, comma 2, L. 20/1994, in relazione alle somme dalla medesima percepite nel periodo antecedente il quinquennio dalla data di notifica dell’invito a dedurre, evidenziando in proposito l'assenza di un doloso occultamento del danno;	
		- l'insussistenza dell'illecito contestato e, comunque, di un pregiudizio all’interesse pubblico derivante dalla condotta addebitatale, evidenziando il carattere “ <i>familiare</i> ” della “Centro Servizi Tecnocasa S.r.l.”, il ruolo marginale da essa svolto, la propria buona fede, l’assenza di dolo o colpa grave nonché la puntualità nello svolgimento della sua attività lavorativa presso la Regione Puglia.	
		La convenuta ha, quindi, invocato il rigetto della domanda attorea, con vittoria delle spese di lite, chiedendo altresì che, nell’ipotesi di condanna, quanto dalla stessa dedotto venga valorizzato ai fini dell’esercizio del potere riduttivo.	
		All’udienza del 28 settembre 2023, il Pubblico Ministero si è riportato all’atto di citazione ed alle conclusioni ivi rassegnate mentre l’Avv. VALLA si è riportato agli scritti difensivi depositati, insistendo per il rigetto della domanda e chiedendo, in subordine, l’applicazione del potere riduttivo.	
		Il giudizio, all’esito della discussione, è stato trattenuto per la decisione.	
		DIRITTO	
		1. Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda formulata dalla Procura Regionale nei confronti della Sig.ra Tiziana DI COSMO per il risarcimento,	
		7	

	in favore della Regione Puglia, del danno di complessivi Euro 97.825,26 - o	
	del differente ammontare accertato nel corso del giudizio - in ragione	
	dell'omesso riversamento, in favore del detto Ente, dei compensi dalla	
	medesima percepiti dal 2012 al 2022 per lo svolgimento di attività extra-	
	istituzionale non autorizzata e non autorizzabile.	
	2. Nel merito, sussistono gli elementi della responsabilità amministrativa nei	
	confronti della convenuta.	
	2.1. L'art. 60 D.P.R. 3/1957 afferma che: <i>“L'impiegato non può esercitare il</i>	
	<i>commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle</i>	
	<i>dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro,</i>	
	<i>tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è</i>	
	<i>riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro</i>	
	<i>competente”</i> .	
	Tale divieto - riconducibile al diritto dell'amministrazione di avvalersi, in	
	via esclusiva, delle energie lavorative del dipendente pubblico (art. 98 Cost.),	
	anche alla luce della necessità di prevenire situazioni di conflitto d'interesse	
	e dell'esigenza di garantire la riserva delle energie lavorative dello stesso - è,	
	peraltro, richiamato dall'art. 53, comma 1, D.Lgs. 165/2001.	
	Inoltre, ai sensi dell'art. 53, commi 7 e 7-bis, D.Lgs. 165/2001: <i>“I dipendenti</i>	
	<i>pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati</i>	
	<i>conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai</i>	
	<i>fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di</i>	
	<i>situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai</i>	
	<i>professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei</i>	
	<i>disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei</i>	
	8	

casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti. [...] L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti”.

Le norme in questione espressamente riconoscono il diritto dell'ente di appartenenza di beneficiare dei proventi indebitamente conseguiti dal lavoratore.

In particolare, l'importo che il pubblico dipendente ha percepito da soggetti terzi - quale corrispettivo per l'attività extra-istituzionale - costituisce “*pecunia pubblica*”, il cui omesso riversamento nelle casse dell'Amministrazione di appartenenza realizza un danno da mancata entrata, corrispondente all'ammontare del compenso stesso.

Infatti, come precisato dall'organo nomofilattico della magistratura contabile: “*L'art. 7 bis [...] stabilisce [...] la responsabilità erariale classica per la violazione dell'obbligo di riversamento del compenso indebitamente percepito, già entrato idealmente e contabilmente, giusta la previsione legislativa, nel bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente, la quale deve destinarlo ad un apposito fondo in favore dei dipendenti. Alla luce della breve disamina [...] è chiara, dunque, la natura pienamente risarcitoria e restitutoria della responsabilità in argomento. In*

virtù dell'obbligo stabilito dal comma 7, l'introito indebito del dipendente

infedele costituisce un'entrata tipica dell'amministrazione di appartenenza

ed è vincolata ad una specifica destinazione.

Tale passaggio è fondamentale per chiarire la natura della condotta

omissiva successiva; infatti, il concetto di risarcimento presuppone che il

valore, suscettibile di valutazione patrimoniale o patrimoniale ab origine,

colpito dal comportamento del soggetto attivo, sia già presente nel

patrimonio del soggetto danneggiato. Senza l'obbligo di versamento, infatti,

il compenso, riguardando un'attività comunque prestata dal pubblico

dipendente in favore di terzi, sarebbe rimasto nel patrimonio del dipendente,

ferma l'eventuale sussistenza di altre ipotesi di responsabilità sia davanti al

giudice contabile che davanti ad altri organi giudiziari e non.

In tale contesto, dunque, il versamento obbligatorio in conto entrata

dell'amministrazione di appartenenza costituisce una reintegrazione non per

la violazione del divieto di svolgimento dell'incarico non autorizzato da

parte dell'amministrazione, ma per una mancata entrata, per una reale

diminuzione patrimoniale per l'amministrazione di appartenenza del

dipendente, la quale viene privata di un'entrata vincolata e da imputarsi al

fondo perequativo per i dipendenti” (cfr. Corte dei conti, SS.RR., 31 luglio

2019, n. 26).

Nella menzionata pronuncia delle Sezioni Riunite si è, inoltre, osservato che:

“[...] non è certamente la violazione dell’obbligo in sé a far scaturire un

danno dallo svolgimento dell'incarico non autorizzato, in assenza della

dimostrazione di un altro pregiudizio, mentre l'omissione del versamento del

compenso lo è, essendo questo entrato nel bilancio dell'amministrazione di

appartenenza del dipendente. Da tali considerazioni discende che si applicano tutti gli ordinari canoni della responsabilità amministrativa, sostanziali e processuali. Sotto il primo profilo, occorre dimostrare non soltanto la mancanza di autorizzazione espressa da parte dell'amministrazione di un incarico e che si sia verificata l'omissione del riversamento (da parte del dipendente e dell'ente erogante), ma che questo sia connotato da dolo o colpa grave” (cfr., ancora, Corte dei conti, SS.RR., 31 luglio 2019, n. 26).

In ordine alla quantificazione del danno afferente all'illecito in questione, è stato precisato che: “In ipotesi di danno erariale conseguente all'omesso versamento dei compensi di cui all'art. 53, comma 7 e seguenti, del d.lgs n. 165 del 2001 da parte di pubblici dipendenti (o, comunque, di soggetti in rapporto di servizio con la p.a. tenuti ai medesimi obblighi), la quantificazione è da effettuare al lordo delle ritenute fiscali IRPEF operate a titolo d'acconto sugli importi dovuti o delle maggiori somme eventualmente pagate per la medesima causale sul reddito imponibile” (v. Corte dei conti, SS.RR., 11 ottobre 2021, n. 13).

2.2. La documentazione agli atti del giudizio dimostra, ad avviso del Collegio, la configurabilità di una condotta omissiva anti-giuridica imputabile alla convenuta.

2.2.1. La titolarità - da parte della Sig.ra Tiziana DI COSMO - dello *status* di dipendente della Regione Puglia consta dal contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato stipulato in data 5 agosto 2009 (**Doc. 4 di parte attrice**).

2.2.2. Lo svolgimento di attività extra-istituzionale da parte della Sig.ra

	Tiziana DI COSMO - consistente nell'assunzione della carica di componente	
	del Consiglio di Amministrazione della "Centro Servizi Tecnocasa S.r.l." dal	
	14 febbraio 2005 al 9 settembre 2022 - è circostanza incontestata tra le parti	
	(art. 95, comma 1, c.g.c.).	
	Peraltro, la titolarità della carica suddetta nello specifico arco temporale	
	preso a riferimento dall'Ufficio Requirente per l'individuazione dei profili di	
	responsabilità ascritti alla convenuta (ovverosia il periodo intercorrente tra il	
	1° gennaio 2012 ed il 9 settembre 2022), trova conferma - sul piano	
	documentale - nei verbali dell'assemblea dei soci della "Centro Servizi	
	Tecnocasa S.r.l." del 16 giugno 2011, del 28 luglio 2014 e del 6 dicembre	
	2018 (Doc. 5 - All. 2.14, 2.15 e 2.16 di parte attrice).	
	È, del pari, incontestata la percezione, da parte della convenuta, della somma	
	di complessivi Euro 97.825,26 - indicata nell'atto di citazione dell'Ufficio	
	Requirente - a fronte dello svolgimento di tale attività extra-istituzionale (art.	
	95, comma 1, c.g.c.).	
	A tal riguardo, vengono altresì in rilievo i cedolini attestanti la	
	corresponsione delle seguenti somme in favore della Sig.ra Tiziana DI	
	COSMO:	
	- Euro 15.145,00 per l'anno 2012 (Doc. 5 - All. 2.1 di parte attrice);	
	- Euro 15.782,66 per l'anno 2013 (Doc. 5 - All. 2.2 di parte attrice);	
	- Euro 13.726,60 per l'anno 2014 (Doc. 5 - All. 2.3 di parte attrice);	
	- Euro 6.709,00 per l'anno 2015 (Doc. 5 - All. 2.4 di parte attrice);	
	- Euro 6.734,00 per l'anno 2016 (Doc. 5 - All. 2.5 di parte attrice);	
	- Euro 6.761,00 per l'anno 2017 (Doc. 5 - All. 2.6 di parte attrice);	
	- Euro 6.794,00 per l'anno 2018 (Doc. 5 - All. 2.7 di parte attrice);	
	12	

	- Euro 6.796,00 per l'anno 2019 (Doc. 5 - All. 2.8 di parte attrice);	
	- Euro 6.797,00 per l'anno 2020 (Doc. 5 - All. 2.9 di parte attrice);	
	- Euro 6.798,00 per l'anno 2021 (Doc. 5 - All. 2.10 di parte attrice);	
	- Euro 4.544,00 per l'anno 2022 (Doc. 5 - All. 2.11 di parte attrice).	
	Del pari incontestato è il mancato riversamento di tali compensi alla Regione Puglia.	
	2.2.3. Lo svolgimento dell'attività extra-istituzionale è avvenuto in difetto di autorizzazione da parte dell'Ente datoriale.	
	Nel caso di specie, l'attività extra-istituzionale svolta dalla Sig.ra Tiziana DI COSMO era, peraltro, assolutamente incompatibile con il lavoro alle dipendenze della P.A., comportando lo svolgimento di incombenze afferenti alla titolarità della carica di amministratore di società a responsabilità limitata ed impingendo, quindi, nel divieto sancito dall'art. 60 D.P.R. 3/1957 (su cui v. <i>infra</i>).	
	2.3. L'antigiuridicità della condotta consegue alla violazione degli obblighi di cui all'art. 60 D.P.R. 3/1957, all'art. 2, lett. d), della Deliberazione di Giunta Regionale n. 274 del 25 febbraio 2013 ed all'art. 53, commi 7 e 7-bis, D.Lgs. 165/2001.	
	A tal riguardo, il Collegio - considerata l'assoluta incompatibilità tra lo <i>status</i> di pubblico dipendente della Sig.ra Tiziana DI COSMO e la carica societaria dalla medesima assunta - ritiene di dover dare seguito all'impostazione ermeneutica in base alla quale la disposizione di cui all'art. 53 D.Lgs. 165/2001: “[...] pone dapprima il divieto per i dipendenti pubblici di svolgere incarichi extraistituzionali non previamente autorizzati e [impone], in caso di trasgressione di siffatto divieto, il dovere di riversare nelle casse	

dell'amministrazione di appartenenza del dipendente trasgressore i compensi percepiti per l'esecuzione dei medesimi incarichi non autorizzati, dovere dalla cui violazione scaturisce, come puntualizzato dalla giurisprudenza contabile, un danno erariale da mancata entrata idoneo a radicare la cognizione della Corte dei conti.

Pertanto, il legislatore, nel formulare la disposizione all'esame e i riportati divieti - di svolgere incarichi extraistituzionali - e obblighi - di riversamento del compenso in caso di trasgressione -, fa espressamente riferimento agli incarichi privi di autorizzazione, senza compiere alcuna specifica distinzione, all'interno di tale categoria di incarichi, tra gli incarichi non autorizzati ma autorizzabili e quelli non autorizzati e non autorizzabili.

Né può revocarsi in dubbio che la locuzione letterale "incarichi che non siano stati [...] previamente autorizzati" sia idonea a comprendere tutti gli incarichi extraistituzionali svolti dal dipendente pubblico in assenza dell'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, sia quelli definiti "autorizzabili" che quelli qualificati come "non autorizzabili".

Ne discende che limitare l'applicazione dell'indicata disposizione esclusivamente agli incarichi non autorizzati ma comunque autorizzabili [...] finirebbe con il tradursi in una riduzione della portata applicativa della disposizione stessa, attraverso un'indebita operazione ermeneutica volta a obliterarne il tenore letterale (cfr., sul punto, in senso analogo, Sezione I, n. 250/2019, n. 310/2018 e n. 134/2017 Sezione II, n. 744/2018; Sezione III, n. 264/2019 e n.459/2016; con riferimento specifico ad una fattispecie analoga alla presente: Sezione II, n.238/2020)" (v. Corte dei conti, III^ Sez. Giur.

	App., 10 agosto 2023, n. 344).	
	L'obbligo di riversamento di cui all'art. 53, comma 7, D.Lgs. 165/2001	
	sussiste, pertanto, anche in relazione ai compensi percepiti dal pubblico	
	dipendente per lo svolgimento di un'attività extra-istituzionale non	
	autorizzabile, come quella oggetto del presente giudizio.	
	2.4. Sussiste, inoltre, l'elemento soggettivo dell'illecito contestato dalla	
	Procura Erariale.	
	2.4.1. Ritiene, infatti, il Collegio che la Sig.ra Tiziana DI COSMO - avuto	
	riguardo al chiaro tenore delle disposizioni di cui all'art. 60 D.P.R. 3/1957,	
	all'art. 53 D.Lgs. 165/2001 ed all'art. 2, lett. d), della Deliberazione di	
	Giunta Regionale n. 274 del 25 febbraio 2013 - fosse pienamente edotta, per	
	un verso, dell'assoluto ed inderogabile divieto di assunzione della carica	
	societaria <i>de qua</i> e, per altro verso, dell'obbligo di riversamento	
	all'Amministrazione di appartenenza dei proventi percepiti.	
	Pertanto, la condotta dell'intimata è caratterizzata dall'elemento psicologico	
	del dolo, attesa la consapevolezza, in capo alla medesima, dell'omesso	
	riversamento delle somme ricevute per lo svolgimento dell'attività non	
	autorizzata (né autorizzabile) e, come tali, costituenti " <i>pecunia publica</i> "	
	rientrante nel patrimonio dell'Ente datoriale nonché soggette al vincolo di	
	destinazione di cui all'art. 53 D.Lgs. 165/2001.	
	L'ulteriore conferma dell'elemento soggettivo dell'illecito va rinvenuta nel	
	lungo arco temporale di svolgimento dell'attività extra-istituzionale non	
	autorizzata.	
	Atteso che una parte della condotta contestata alla convenuta è successiva al	
	17 luglio 2020 - e, come tale, ricade nel perimetro applicativo del nuovo art.	
	15	

	1, comma 1, L. 20/1994 (come modificato dall'art. 21, comma 1, D.L.	
	76/2020 convertito con L. 120/2020) per cui “ <i>La prova del dolo richiede la</i>	
	<i>dimostrazione della volontà dell'evento dannoso</i> ” - osserva il Collegio che la	
	consapevole violazione dell'obbligo di riversamento dei compensi percepiti	
	dalla Sig.ra Tiziana DI COSMO denota la volontà della stessa di arrecare un	
	pregiudizio all'erario della Regione Puglia ed un illecito arricchimento in	
	proprio favore.	
	2.4.2. Non meritano accoglimento le deduzioni difensive della convenuta in	
	ordine all'insussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito in	
	contestazione.	
	In particolare, è privo di pregio l'argomento secondo cui la Sig.ra Tiziana DI	
	COSMO sarebbe stata indotta in errore dal carattere “ <i>familiare</i> ” della società	
	di cui la medesima era socia.	
	In disparte la genericità dell'affermazione relativa al menzionato carattere	
	“ <i>familiare</i> ” dell'ente societario <i>de quo</i> , è dirimente il rilievo per cui ai fini	
	della violazione dell'art. 60 D.P.R. 3/1957 e dell'art. 2, lett. d), della	
	Deliberazione di Giunta Regionale n. 274 del 25 febbraio 2013 è sufficiente	
	l'assunzione di cariche in società costituite a fini di lucro, quale certamente è	
	la “Centro Servizi Tecnocasa S.r.l.”.	
	Ne discende, altresì, l'irrelevanza dell'ulteriore argomento difensivo della	
	convenuta per cui la stessa avrebbe espletato, nel menzionato contesto	
	societario, un'attività marginale.	
	Né è verosimilmente ipotizzabile che una Dirigente Regionale, come	
	l'odierna convenuta, possa essere indotta in errore sull'individuazione della	
	portata precettiva del divieto di cui all'art. 60 D.P.R. 3/1957 ed all'art. 2, lett.	
	16	

	d), della Deliberazione di Giunta Regionale n. 274 del 25 febbraio 2013.	
	Tantopiù che l'allegato alla circolare del Servizio Personale e	
	Organizzazione della Regione Puglia n. 1/2014 del 18 luglio 2014 (Doc. 4 di	
	parte attrice) espressamente indica, tra gli incarichi vietati ai dipendenti	
	regionali, quelli consistenti nell'assunzione di cariche societarie.	
	2.4.3. Osserva, sin d'ora, il Collegio che la connotazione dolosa dell'illecito	
	in contestazione preclude l'esercizio del potere riduttivo.	
	2.5. Il pregiudizio arrecato al pubblico erario consiste nel mancato	
	riversamento, alla Regione Puglia, delle somme percepite dalla Sig.ra	
	Tiziana DI COSMO per l'attività svolta in favore della "Centro Servizi	
	Tecnocasa S.r.l." e rientranti nel patrimonio dell'Amministrazione datoriale	
	in forza di una specifica disposizione normativa (art. 53, comma 7, D.Lgs.	
	165/2001).	
	Ne discende l'infondatezza delle deduzioni difensive svolte dalla convenuta	
	in riferimento al puntuale e professionale adempimento dei propri obblighi	
	istituzionali.	
	Infatti, la voce di danno fatta valere dall'Ufficio Inquirente non è incentrata	
	sull'alterazione del rapporto sinallagmatico in termini di riduzione della	
	prestazione resa dalla dipendente regionale sul piano qualitativo o	
	quantitativo (c.d. "danno da disservizio") o in termini di lesione	
	dell'imparzialità dell'azione amministrativa, ma attiene piuttosto alla	
	<i>deminutio patrimonii</i> subita dall'Amministrazione regionale in conseguenza	
	dell'omesso riversamento degli emolumenti <i>aliunde</i> percepiti dalla	
	lavoratrice.	
	Né rileva - ai fini dell'esclusione dei profili di responsabilità ascritti alla	

convenuta - la circostanza del pagamento, da parte della “Centro Servizi Tecnocasa S.r.l.”, della sanzione di Euro 22.333,65 (in misura ridotta) comminata con il verbale di contestazione n. 124/2022 del 29 novembre 2022 (**Doc. 8 - All. 5 e 10 di parte attrice**).

Infatti, tale profilo della vicenda attiene all'applicazione della sanzione di cui all'art. 6, comma 1, D.L. 79/1997 convertito con L. 140/1997 ovvero ad una questione del tutto distinta rispetto all'obbligo risarcitorio riveniente dalla violazione dell'art. 53, comma 7, D.Lgs. 165/2001.

2.6. Sussistono, in conclusione, tutti gli elementi della responsabilità amministrativa in capo alla Sig.ra Tiziana DI COSMO.

2.7. Viene, a questo punto, in rilievo - per quanto attiene al *quantum* dell'obbligo risarcitorio incombente sulla convenuta - l'eccezione di prescrizione dalla medesima ritualmente sollevata in sede di costituzione in giudizio.

2.7.1. L'eccezione è solo parzialmente fondata.

2.7.2. Deve, in primo luogo, evidenziarsi che nella vicenda in esame è ravvisabile - a differenza di quanto sostenuto dalla convenuta - una condotta occultativa da parte della Sig.ra Tiziana DI COSMO.

Infatti, come condivisibilmente osservato in giurisprudenza in riferimento ad analoga vicenda: “L’art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994, prevede che: “Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta”.

Ebbene, in deroga al regime della decorrenza ancorata alla “verificazione” del fatto dannoso, nel caso di occultamento doloso del danno, la decorrenza

della prescrizione, anche in applicazione del generale principio fissato

dall'art. 2941, comma 8 c.c., coincide invece con la scoperta del fatto

dannoso da parte dell'Amministrazione.

Invero, come più volte evidenziato da questa Sezione (ex multis, Sez.II app.

n. 139/2019, n. 641/2013 e n. 416/2013), la disposizione contenuta nell'art.

I citato non fa riferimento a una attività di occultamento posta in essere dal

debitore, come invece è richiesto dall'articolo 2941 del c.c. ove è statuito

che “la prescrizione è sospesa tra il debitore che ha dolosamente occultato

l'esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia scoperto”. Il

legislatore contabile, invece, ha previsto lo slittamento in avanti del termine

prescrizionale, e non la sospensione del termine, nell'ipotesi di un

occultamento doloso oggettivo e quindi allorché l'Amministrazione non sia

nelle condizioni obiettive di conoscere il danno e quindi di esercitare

l'azione ai sensi dell'art. 2935 del c.c. Ciò chiarito in termini generali, deve

aggiungersi che la giurisprudenza civile della Corte di legittimità ha

chiarito che in presenza di un obbligo giuridico di informare e, quindi, di

attivarsi, la semplice omissione può avere effetto sospensivo della

prescrizione (ex multis Cass. sent. n. 11348/1998).

In presenza di un obbligo giuridico di informare, quindi, il quid pluris della

condotta, richiesto per occultare il fatto pregiudizievole, può estrinsecarsi

anche in una semplice omissione, c.d. “dolo omissivo”, “quando

chiaramente riguardi atti dovuti, ai quali, cioè, il debitore è tenuto per

legge” (Cass. n. 392/1967, n. 125/1979). [...] Analogamente, la

giurisprudenza contabile ha ammesso che l'occultamento doloso si possa

realizzare anche attraverso un comportamento semplicemente omissivo del

debitore avente a oggetto un atto dovuto, cioè un atto cui il debitore sia tenuto per legge (cfr Sez.II app. n. 161 e n. 32 del 2023; n.337 e n. 295 del 2022; n.369/2021; 37 e n. 165 del 2020, n. 77, n. 334, n. 185 del 2019; n. 305, n. 250, n. 164, n. 147, n. 123 del 2020; Sez. III app. n. 345 e n. 254 del 2016; Sez. App. Sicilia n. 198/2012; Sez. I n. 80 /2017 e n. 173/2018).

[...] [Non] può dubitarsi che vi sia a carico del lavoratore un obbligo specifico di informare il proprio datore di lavoro riguardo allo svolgimento di attività extraistituzionale. Tale obbligo [...] appare agevolmente riconducibile a quelli generali di correttezza e buona fede, di cui all'art. 1175 e 1375 c.c., che sono espressione di principi generali di matrice costituzionale, e dunque, applicabili ai contratti di lavoro pubblici e privati, nonché fonte "legale" di precipi doveri di informazione (cfr II Sez. d'appello sentenza n. 161 e n. 32 del 2023; n. 337 e n. 295 del 2022;n. 369/2021; n.37/2020).

Inoltre, uno specifico obbligo di informazione scaturisce dalla disciplina delle attività extraistituzionali e delle incompatibilità prevista dall'art. 53 comma 7, del d.lgs 165/2001.

Tale disposizione, infatti, pone un divieto assoluto ai dipendenti di svolgere incarichi extraistituzionali retribuiti che non siano stati conferiti o preventivamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Tale scelta legislativa è conseguenza del principio generale che preclude al dipendente pubblico la possibilità di svolgere liberamente attività extralavorative, rimettendo all'Amministrazione, tuttavia, il potere - dovere, rispetto a singoli casi, di verificare l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi nonché di accertare la compatibilità

dell'incarico rispetto al proficuo svolgimento di quello principale, in termini

di adeguata destinazione di energie lavorative” (v. Corte dei conti, II^a Sez.

Giur. App., 30 agosto 2023, n. 240).

Nel caso di specie, consta dalla documentazione agli atti - e, segnatamente,

dalla nota del Segretario Generale del Consiglio Regionale della Puglia del

10 ottobre 2022 (prot. n. 20220015906) (**Doc. 5 - All. 2 di parte attrice**) -

come l'Ente datoriale non abbia mai ricevuto dalla propria dipendente alcuna

comunicazione in ordine alla carica ricoperta nella “Centro Servizi

Tecnocasa s.r.l.”.

2.7.3. Orbene, l'Ufficio Inquirente ha avuto notizia dello svolgimento

dell'attività extra-istituzionale da parte della Sig.ra Tiziana DI COSMO solo

con il messaggio di posta elettronica ordinaria del 18 maggio 2017 (**Doc. 1**

di parte attrice), sicché da quest'ultima data decorre il termine

quinquennale di prescrizione dell'azione risarcitoria relativa al mancato

riversamento dei compensi fino a tale momento percepiti dalla Dirigente

Regionale (e pari a complessivi Euro 61.586,26).

Atteso che la notifica dell'invito a dedurre nei riguardi dell'intimata risale al

16 febbraio 2023, è evidente come in tale data il termine prescrizione

quinquennale fosse ampiamente decorso, pur considerando la sospensione

dello stesso dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2020 (art. 85, comma 4, D.L.

18/2020 convertito con L. 27/2020 e art. 5, comma 1, lett. a, D.L. 28/2020

convertito con L. 70/2020).

2.7.4. Differenti considerazioni valgono per il mancato riversamento dei

compensi per lo svolgimento dell'attività extra-istituzionale dal 19 maggio

2017 al 9 settembre 2022 (pari ad Euro 36.239,00) atteso che, in relazione a

	tale aspetto della vicenda in esame, la situazione di occultamento doloso è	
	venuta meno all’esito delle relazioni informative redatte dalla Guardia di	
	Finanza - Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bari in data 22 luglio	
	2021 (prot. n. 0346793/2021) ed in data 30 novembre 2022 (prot. n.	
	577786/2022) (Docc. 4 e 5 di parte attrice).	
	Orbene, rispetto all’esordio del termine prescrizionale in data 22 luglio	
	2021/30 novembre 2022, l’invito a dedurre risulta tempestivamente	
	notificato entro il quinquennio dalla conoscenza dei fatti lesivi costituiti	
	dall’omesso riversamento dei compensi per Euro 36.239,00.	
	3. In conclusione, la Dott.ssa Tiziana DI COSMO va condannata a risarcire	
	la Regione Puglia di un danno - quantificato al lordo delle ritenute fiscali (v.	
	Corte dei conti, SS.RR., 11 ottobre 2021, n. 13) - pari ad Euro 36.239,00.	
	4. La somma di Euro 36.239,00 spettante alla Regione Puglia a titolo di	
	risarcimento del danno erariale va, peraltro, incrementata della rivalutazione	
	monetaria, calcolata anno per anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. a partire	
	dalla data dei pagamenti mensilmente percepiti dalla Sig.ra Tiziana DI	
	COSMO e fino al deposito della presente sentenza nonché degli interessi	
	legali sull’importo complessivo in tal modo ottenuto, dalla data di	
	pubblicazione della presente decisione fino all’effettivo soddisfacimento del	
	credito.	
	5. Le spese di giudizio - liquidate dalla Segreteria con nota in calce alla	
	presente decisione - seguono la soccombenza e vengono poste a carico della	
	convenuta.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia,	
	22	

definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n.

37342 del registro di Segreteria, così provvede:

1) accoglie, nei sensi di cui in motivazione, la domanda risarcitoria proposta e, per l'effetto, condanna la Sig.ra Tiziana DI COSMO al pagamento, in favore della Regione Puglia, della somma di Euro 36.239,00 (trentaseimiladuecentotrentanove/00), incrementata della rivalutazione monetaria e degli interessi legali nei sensi di cui in motivazione;

2) condanna la convenuta al pagamento delle spese del giudizio nella misura indicata dalla Segreteria con nota in calce.

Così provveduto, in Bari, nelle camere di consiglio del 28 settembre 2023 e del 22 novembre 2023.

L'Estensore

Il Presidente

Andrea MAZZIERI

Pasquale DADDABBO



ANDREA MAZZIERI
CORTE DEI CONTI
15.01.2024 10:29:27
GMT+01:00



PASQUALE
DADDABBO
CORTE DEI
CONTI
15.01.2024
10:56:40
GMT+01:00

Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del D. Lgs. 26 Agosto 2016 n. 174, le spese di giustizia del presente giudizio sino a questa decisione si liquidano in € 224,00. Depositata in segreteria il 16/1/2024

Il Funzionario



FRANCESCO
GIOTTI
CORTE DEI
CONTI
16.01.2024
10:31:38
GMT+01:00